



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.So. 100; Estero Sh.So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 6 gennaio 1964, n. 1: *Proroga della delega di cui alla Legge 18 giugno 1963, n. 8 per l'emanazione del Codice di Procedura Penale Militare e dell'Ordinamento Giudiziario Militare.* Pag. 63
- LAW 6 January 1964, No. 1: *Extension of delegation of powers as under Law of 18 June 1963 No. 8, concerning the issuance of the Military Criminal Procedure Code and the organization of the Military Judiciary authorities.* » 64
- LEGGE 9 gennaio 1964, n. 2: *Estensione del Codice del Lavoro e delega al Governo per l'emanazione delle norme di aggiornamento, di integrazione e di attuazione.* » 64
- LEGGE 9 gennaio 1964, n. 3: *Conversione in Legge, con modifiche, del Decreto-legge 23 dicembre 1963, n. 12 concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione nazionale e della sovraimposta di confine sullo zucchero importato, nonchè la riduzione della voce della tariffa doganale n. 102 lettera a) relativa alle autovetture.* » 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 1963, n. 5: *Norme relative alla istituzione delle Sezioni distaccate della Ragioneria Generale presso le Regioni.*

Pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 1963, n. 6: *Organizzazione dei Servizi Tributari.*

» 68

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

Ministero Industria e Commercio — *Avviso ad opponen-
due a favore del Sig. On. Scek Mohamed Aden Scego.
da Mogadiscio*

Pag. 70

Ministero dell'Industria e Commercio — *Avviso ad oppo-
nendum a favore del Sig. Scek Abdullahi Ahmed Abdi.
da Bardera*

» 70

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI 6 gennaio 1964, N. 1.

Proroga della delega di cui alla Legge 18 giugno 1963, n. 8 per l'emanazione del Codice di Procedura Penale Militare e dell'Ordinamento Giudiziario Militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1.

La delega di cui alla Legge 18 giugno 1963, n. 8, è limitatamente alla emanazione del Codice di Procedura Penale Militare, prorogata al 31 marzo 1964, subordinatamente al parere vincolante della Commissione prevista dall'articolo 2 della predetta Legge.

Art. 2.

La delega di cui sopra, e subordinatamente al parere vincolante della Commissione predetta, è estesa anche alla emanazione dell'Ordinamento Giudiziario Militare.

Art. 3.

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 6 gennaio 1964.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro della Difesa

HILOLE MOHALLIM

LAW 6 January 1964, No. 1.

Extension of Delegation of powers as under Law of 18 June 1963, No. 8 concerning the issuance of the Military Criminal Procedure Code and the Organization of the Military Judiciary Authorities.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

having taken note of the approval of the National Assembly;

PROMULGATES

the following Law:

Article 1.

The delegation of powers granted under Law of 18 June 1963 No. 8 is hereby extended, for the exclusive purpose of issuing the Military Criminal Procedure Code, to 31 March 1963, subject to the binding opinion of the Special Commission as set forth under Article 2 of the aforementioned Law.

Article 2.

The above delegation of powers shall also be extended for the same period of time in respect of the Organization of the Military Judiciary Authorities, subject to the binding opinion of the Special Commission as above.

Article 3.

This Law shall enter into force on the day following its publication on the Official Bulletin of the Somali Republic.

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a Law of the Somali Republic.

Mogadiscio, 6 January 1964.

Aden Abdulla Osman

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

~~Prime Minister~~

Minister of Defence

→ Hilole Mohallim

LEGGE 9 gennaio 1964, N. 2.

Estensione del Codice del Lavoro e delega al Governo per l'emaneazione delle norme di aggiornamento, di integrazione e di attuazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1.

Il Codice del Lavoro, approvato con Decreto Legislativo 15 novembre 1958, n. 25 e modificato con Legge 23 maggio 1961, n. 17, è esteso a tutto il territorio dello Stato con decorrenza dal 31 marzo 1964.

Art. 2.

Il Governo è delegato ad emanare entro il termine previsto dall'art. 1 sentito un Comitato presieduto dal Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro e composto di cinque Deputati designati elettivamente dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale, di cinque esperti nominati dal Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro e di quattro rappresentanti eletti dai singoli Sindacati, norme di aggiornamento, d'integrazione e di attuazione del predetto Codice.

Art. 3.

Un testo unico delle norme del lavoro verrà emanato dal Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro entro sei mesi dalla data del Decreto Legislativo di cui all'articolo 2.

Art. 4.

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 9 gennaio 1964.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro

MOHAMUD AHMED MOHAMED ADDAN

LEGGE 9 gennaio 1964, N. 3.

Conversione in Legge, con modifiche, del Decreto-Legge 23 dicembre 1963, n. 12 concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione nazionale e della sovraimposta di confine sullo zucchero importato, nonchè la riduzione della voce della tariffa doganale n. 102 lettera a) relativa alle autovetture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico. -

E' convertito in Legge, con modifiche, il Decreto-Legge 23 dicembre 1963, n. 12 concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione nazionale e della sovraimposta di confine sullo zucchero importato, nonchè la riduzione della voce della tariffa doganale n. 102 lettera a) relativa alle autovetture:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione nazionale e la sovrimposta di confine sullo zucchero importato e sui prodotti confezionati a base di zucchero di cui alla Legge 23 maggio 1961, n. 16 sono elevate da Sh.So. 68,50 a Sh.So. 83 (ottantatre) per quintale.

Art. 2.

Ai fini del pagamento della differenza d'imposta stabilita dal precedente articolo, i depositi dell'Ente Nazionale Commercio Estero, sono considerati magazzini fiduciari.

Art. 3.

L'aliquota della voce 102 lettera a) concernente le autovetture, della tariffa doganale approvata con Legge 10 giugno 1963, n. 7, è ridotta dal 60% al 35% (trentacinque per cento).

Art. 4.

Gli articoli 1 e 2 entrano in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto-legge 23 dicembre 1963, n. 12, l'articolo 3 entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente Legge.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 9 gennaio 1964.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

D.P.R. 28 dicembre 1963, n. 5.

Norme relative alla istituzione delle Sezioni distaccate della Ragioneria Generale presso le Regioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 81, 2° comma, e 85 della Costituzione;

VISTI gli artt. 16 e 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTO l'art. 29, 2° comma, del Decreto Legislativo del 29 dicembre 1961, n. 2 sull'Ordinamento Amministrativo-Contabile;

RITENUTA la necessità di provvedere all'istituzione di Sezioni distaccate della Ragioneria Generale presso le Regioni allo scopo di rendere più agevole il controllo delle entrate e delle spese;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Art. 1.

(Sezioni distaccate di Ragioneria presso le Regioni).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1964 presso le Regioni, con sede nel Capoluogo è istituita una Sezione distaccata della Ragioneria Generale..

A capo di ogni Sezione distaccata è posto un Delegato di Ragioneria.

Art. 2.

(Attribuzioni del Delegato di Ragioneria).

Il Delegato di Ragioneria dipende gerarchicamente dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il Delegato di Ragioneria esercita presso le Regioni, a seguito di delega rilasciatagli dal Ragioniere Generale, tutte o parte delle mansioni di competenza della Ragioneria Generale, previste dall'Ordinamento Amministrativo-Contabile di cui al Decreto Legislativo 29-11-1961 n. 2 e del Regolamento della Contabilità dello Stato approvato con D.P.R. del 17 dicembre 1962, n. 317, nonché delle altre Leggi in materia.

Art. 3.

(Spese di Bilancio).

La spesa relativa al funzionamento delle Sezioni distaccate della Ragioneria Generale presso le Regioni graverà, per gli esercizi futuri, sul Titolo e Capitoli corrispondenti al Titolo II - Capitoli 1, 2, 3 e 9 del Bilancio Ordinario 1963.

Art. 4.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, addì 28 dicembre 1963.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dell'Interno

MAHAMUD ABDI NUR

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 207.

Mogadiscio, lì 30 dicembre 1963.

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

29/12/63

D.P.R. 28 dicembre 1963, n. 6.
Organizzazione dei Servizi Tributari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 81 della Costituzione;

VISTI gli artt. 16, 22 e 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il D.P.R. N. 218 del 20 agosto 1963 relativo alla organizzazione territoriale dello Stato con riguardo alle Regioni;

RITENUTA la necessità, in attesa di una completa regolamentazione della materia, di meglio coordinare l'organizzazione territoriale dei servizi tributari regionali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Art. 1.

(Sezioni Tributarie Regionali).

Presso ogni Regione, con sede nel capoluogo, è istituita una Sezione Tributaria.

A Capo di ogni Sezione Tributaria è posto un funzionario ausiliario che assume la qualifica di Capo Sezione Regionale Tributario.

Art. 2.

(Attribuzione del Capo Sezione Regionale Tributario).

Il Capo Sezione Regionale Tributario dipende gerarchicamente dal Capo Dipartimento Tributi e disciplinarmente dal Capo Regione.

Il Capo Sezione Regionale Tributario ha la vigilanza sulla riscossione e sul versamento delle entrate effettuate ad opera di tutti gli agenti della riscossione della Regione. Inoltre sovrintende e dirige regolare applicazione nella Regione di tutte le disposizioni in materia tributaria.

Art. 3.

(Norme abrogate).

Ogni norma contraria o incompatibile con quelle del presente Decreto è abrogata.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti, della Repubblica Somala. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, addì 28 dicembre 1963.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dell'Interno

MAHAMUD ABDI NUR

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg n. 3, foglio n. 208.

Mogadiscio, li 30 dicembre 1963.

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che, il Sig. On. Scék Mohamed Aden Scego, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 29 agosto 1963.

(1)

p. IL MINISTRO
Hassan Mohamed Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che, il Sig. Scek Abdullahi Ahmed Abdi, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Bardera.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 7 gennaio 1964.

(2)

p. IL MINISTRO
Hassan Mohamed Hassan